

ORDINANZA SINDACALE N. 41 DEL 16/07/2015

Unità proponente: Ufficio Protezione Civile

Protezione Civile

Oggetto: PREVENZIONE INCENDI LUNGO LINEE FERROVIARIE

IL SINDACO

RICHIAMATO il verbale 10 giugno 2014 dell'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE dal quale risulta che il presidente alle ore 10:14, dopo aver accertato quale dei due candidati ammessi al turno di ballottaggio dell'8 giugno 2014 ha riportato il maggior numero di voti, ai sensi dell'articolo 72, comma 9, del TUEL, ha proclamato eletto alla carica di sindaco della Città di Spoleto FABRIZIO CARDARELLI, salve le definitive decisioni del consiglio comunale a termini dell'articolo 41, comma 1, del TUEL

VISTO:

- a) l'art. 15 della Legge n. 100 del 12 luglio 2012-Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile che riconosce il Sindaco come autorità locale di protezione civile, con autonomi poteri di intervento a tutela delle popolazioni interessate da eventi calamitosi;
- b) l'art. 50 della legge 267/2000 che assegna al sindaco l'esercizio delle funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- c) i sensi dell'art. 54 comma 4 del d.lgs 267/2000;
- d) la nota della Prefettura di Perugia n. 0042802 del 08/07/2015 relativa alla prevenzione di incendi lungo le linee ferroviarie;
- e) la legge 24.11.1981 n.689 e successive modifiche ed integrazioni;
- f) la nota n°RFI-DPR-DTP_FI/A0011/P/2015/0003941 del 03/06/2015 RFI-Rete Ferroviaria Italiana, ha evidenziato che nel periodo estivo la presenza di vegetazione erbacea ed arbustiva lungo le linee ferroviarie può essere causa di innesco, sviluppo e propagazione di incendio,

CONSIDERATO:

la stagione estiva e le temperature elevate registrate, unitamente ad altre attività, può costituire concausa di innesco e propagazioni di eventuali incendi lungo le linee ferroviarie ed arrecare pericolo alla pubblica e privata incolumità

RITENUTO: opportuno richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà confinanti con la sede ferroviaria all'adozione comunque di tutti gli accorgimenti per esercire una buona manutenzione ordinaria e straordinaria;

ORDINANZA SINDACALE N. 41 DEL 16/07/2015

DATO ATTO:

che in ogni caso deve essere garantita sia la pubblica incolumità , provenendo possibili condizioni di pericolo, che la pubblica utilità consentendo l'erogazione di pubblico servizio senza alcuna interruzione;

VISTI:

- l'art.48 comma 1 del D.P.R. 753/1980 "nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto" secondo cui *"è vietato dare fuoco alle stoppie o accendere fuochi in vicinanza delle linee ferroviarie senza adottare tutte le cautele necessarie a difesa della sede ferroviaria e delle sue pertinenze"*

- l'art 52 comma 1 del D.P.R. 753/1980 "nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto" secondo cui *"lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza min. mt. 6 dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale"*

- l'art.55 del D.P.R 753/1980 "nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto" secondo cui *"I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale;*

ORDINA

1. Allo scopo di impedire che nei terreni adiacenti le linee ferroviarie del comune di Spoleto si propaghino incendi, per cause indipendenti dalle misure tecniche adottate dalla rete ferroviaria italiana (RFI)- Gruppo Ferrovie dello Stato, tutti i proprietari dei terreni prossimi alla ferrovia dovranno, durante la stagione estiva, tenere sgombri i loro terreni fino a 20mt dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e da ogni altra materia combustibile;
2. I proprietari ed affittuari di terreni coltivati a cereali hanno l'obbligo di circoscrivere l'intero fondo, appena mietuto, con una striscia di terreno solcato dall'aratro e completamente scevro di stoppie, larga non meno di 4mt;
3. Eguale obbligo incombe sui proprietari ed affittuari di terreni incolti e tenuti a pascolo o terreni boschivi, siti lungo le linee ferroviarie, non appena, per l'inoltrarsi della stagione, le erbe e gli sterpi, ivi naturalmente cresciuti, si andranno seccando; i proprietari ed i possessori, a qualsiasi titolo di terreni, saranno ritenuti responsabili dei danni che si dovessero verificare per la loro negligenza e per inosservanza della presente ordinanza, salvo le ulteriori comminatorie prescritte dalle vigenti leggi

ORDINANZA SINDACALE N. 41 DEL 16/07/2015

DISPONE

che la presente ordinanza sia:

- pubblicata all'Albo pretorio dell'ente, sul sito web del Comune;
- trasmessa alla Prefettura di Perugia;
- trasmessa alla Regione Umbria;
- trasmessa copia a tutte le Forze dell'Ordine operanti sul territorio;
- trasmessa copia al comando dei VV.FF.- Spoleto;
- trasmessa copia a RFI-Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
- divulgata mediante organi di stampa ed informazione.

AVVERTE

- che il presente provvedimento diventa esecutivo a partire dal giorno di pubblicazione all'Albo pretorio;
- che le forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di propria competenza, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori ai sensi degli artt. 38 e 63 (e successive modifiche art.32 L. 689/81 e s.m.i) del D.P.R. 753/80, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

INFORMA

Ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 7 agosto 1990, n° 241:

- a) il provvedimento può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse entro il termine perentorio di sessanta giorni mediante ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o di centoventi giorni mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato. Il termine decorre dalla data di comunicazione del provvedimento agli interessati o dal giorno in cui sia scaduto il termine di pubblicazione all'albo pretorio da parte dei soggetti interessati;
- b) gli atti possono essere consultati presso l'ufficio della Protezione Civile in Via dei Tessili, 15 - 06049 Spoleto;
- c) L'ordinanza sindacale, redatta in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale", è pubblicata per quindici giorni all'albo pretorio ed è depositata presso la casa comunale.

Si attesta la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento

Il responsabile del procedimento DOTT.SSA Stefania Fabiani

IL SINDACO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Spoleto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Fabrizio Cardarelli;1;3698005